



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CALENDÀ, PAITA, SCALFAROTTO, LOMBARDO,  
SBROLLINI, VERSACE e FREGOLENT**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 2023**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sul caso di Emanuela Orlandi

ONOREVOLI SENATORI. - Il caso di Emanuela Orlandi non è solo quella della sua scomparsa, avvenuta il 22 giugno 1983. È anche - e ormai soprattutto - il caso degli ostacoli frapposti all'attività di indagine, per impedire di accertare lo svolgimento e la responsabilità dei fatti. È il caso di una verità nascosta anche da chi avrebbe potuto svelarla e di una giustizia negata anche da chi avrebbe dovuto pretenderla.

Non c'è alcun dubbio che Emanuela sia stata vittima di un delitto. Certamente di un sequestro, quasi sicuramente di un omicidio. Altrettanto indubitabile è che ci sia stato e ancora ci sia chi di questo delitto e del suo (o dei suoi) mandanti sa molto di più di quanto è stato finora raccontato.

È proprio il mondo in cui Emanuela viveva ad essere al centro delle coperture e dei depistaggi che hanno fatto crescere intorno a questo caso ipotesi e illazioni di ogni tipo, dalle più verosimili alle più complottistiche, ma hanno impedito di fare concretamente luce sugli eventi e pregiudicato l'attività investigativa.

Pochi giorni fa il promotore della giustizia vaticana ha deciso di riaprire le indagini sul caso ed è probabile che questa decisione rifletta anche l'attenzione che una fortunata serie televisiva sulla scomparsa di Emanuela Orlandi ha risvegliato nell'opinione pubblica e la necessità di dissociarsi dalle responsabilità di chi in passato ha lavorato perché la rete dei misteri si infittisse.

Si tratta, in ogni caso, di una scelta e di una notizia molto positiva. Il Vaticano non considera questo un « caso chiuso » e non deve farlo neppure l'Italia, dove tutte le indagini giudiziarie aperte finora si sono concluse con un nulla di fatto.

Se pure oggi è molto difficile scoprire cosa è successo quarant'anni fa e chi ne è stato responsabile, è decisamente più facile capire chi per lungo tempo ha lavorato per impedire che si scoprisse la verità.

Per queste ragioni, con il presente disegno di legge si propone di istituire una Commissione bicamerale di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi, pur essendo chiarissimo, almeno ai proponenti, che, anche se i poteri della Commissione sono equiparati a quelli dell'autorità giudiziaria, essa non è una procura, né un tribunale.

Non deve perseguire nessuno, né può pronunciare sentenze in luogo dei giudici e deve al contrario rispettare il principio della separazione dei poteri, nella consapevolezza che l'attività d'inchiesta, disciplinata dall'articolo 82 della Costituzione, attiene alla funzione parlamentare, rispetto a materie di pubblico interesse, e non costituisce un surrogato grado di appello o di riesame rispetto agli esiti di indagini o procedimenti giudiziari.

Questa vicenda costituisce una materia di pubblico interesse non tanto nel suo nucleo intrinsecamente criminale, quanto nelle sue molteplici appendici, che hanno evidenziato, in modo storicamente inequivoco, la forza di condizionamento che complicità e contiguità con chi vi era coinvolto hanno opposto all'azione delle istituzioni pubbliche - cioè all'attività inquirente - rispetto all'accertamento dei fatti.

Oggi occorre considerare di pubblico interesse - e quindi oggetto di una necessaria attività conoscitiva, nella forma dell'inchiesta parlamentare - quella rete di relazioni opache e pericolose che hanno protetto il nucleo criminale di questa vicenda e che

hanno coinvolto e depistato, in forma attiva e passiva, non solo privati cittadini, ma « pezzi di Stato », come già detto, su entrambe le sponde del Tevere.

L'articolo 1 disciplina l'istituzione e i compiti della Commissione.

L'articolo 2 stabilisce le forme di costituzione della Commissione.

L'articolo 3 regola l'attività di inchiesta, in forma analoga e praticamente sovrapponibile a quella di molte altre, più o meno recenti, Commissioni di inchiesta costituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione.

L'articolo 4 disciplina le modalità per la richiesta di atti e documenti nell'ambito dell'attività di indagine.

L'articolo 5 riguarda l'obbligo di segreto per i membri della Commissione e per chiunque collabori con essa e le sanzioni per la sua violazione.

L'articolo 6 dispone l'organizzazione dei lavori della Commissione.

L'articolo 7 stanziava i fondi necessari per spese di funzionamento diverse da quelle che, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, sono garantite alla Commissione dalle Camere e da altri organi o amministrazioni pubbliche.

L'articolo 8 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione e compiti)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, di seguito denominata « Commissione ».

2. Il compito della Commissione è di verificare, attraverso l'esame degli atti investigativi e giudiziari e l'acquisizione di documenti e testimonianze, gli ostacoli che sono stati opposti all'attività di indagine e all'accertamento della verità e della responsabilità dei fatti.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

### Art. 2.

#### *(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'e-

lezione del presidente, se nella prima votazione nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è eletto chi ha riportato la maggioranza, anche relativa, dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

#### Art. 3.

##### *(Attività di indagine)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

#### Art. 4.

##### *(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o

inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei membri, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta, oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti da segreto o di cui la Commissione abbia deliberato il divieto di divulgazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione

stessa dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza e prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. La Commissione può dotarsi di ulteriori specifiche collaborazioni, deliberate dall'ufficio di presidenza, nell'ambito delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 7.

#### Art. 7.

##### *(Spese di funzionamento)*

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro 200.000 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

#### Art. 8.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00